

**OGGETTO: SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO TEMPORANEO
"CIMALEGNA" - Codice CIG 6838645461**

PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI IN DATA 09 DICEMBRE 2016

CHIARIMENTO N.7

E' stato posto il seguente Quesito:

"Nel disciplinare di gara non è stata espressamente prevista la partecipazione di un'impresa singola con la collaborazione di un'impresa cooptata. Questa forma di partecipazione è prevista dall'art. 92 comma 5 del DPR 207/2010 non abrogato dal nuovo codice 50/2016. Si chiede se l'impresa cooptata, non sussistendo un RTI (né costituito, né costituendo), abbia l'obbligo di firmare tutta la documentazione di offerta, oltre alla documentazione di propria competenza (dichiarazione di possesso dei requisiti ecc.)".

Al quesito è stata data la seguente Risposta:

Si conferma l'attuale vigenza dell'art.92 comma 5 DPR 207/2010 ai sensi dell'art.217 comma 1 lett.u) numero 1) del d.lvo 50/2016.

Con l'istituto della cooptazione un'impresa -priva dei prescritti requisiti di qualificazione e, quindi, di partecipazione- può, in via eccezionale, essere indicata come esecutrice di lavori nel limite del 20% dell'appalto, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione, sempreché abbia la qualificazione corrispondente alla propria quota di lavori.

La più recente giurisprudenza ha chiarito che il soggetto cooptato non acquista lo *status* di concorrente, non assume quote di partecipazione all'appalto, non riveste la posizione di offerente (prima) e (contraente) dopo, non presta garanzie e non può né subappaltare né comunque affidare a terzi la propria quota dei lavori. E' stato inoltre chiarito che, in caso di cooptazione, non è applicabile la normativa – anche della legge di gara- prevista per le associazioni temporanee di imprese.

Ciò premesso, nel rispondere al Quesito, si ritiene che siano dovuti i seguenti adempimenti:

- il Concorrente e l'impresa cooptata dovranno dichiarare il ricorso all'istituto giuridico della cooptazione nel rispetto del limite massimo previsto dall'art.92 comma 5 D.P.R. 207/10, a tal fine adattando la modulistica allegata al Disciplinare di gara ovvero presentando apposita e separata dichiarazione, da entrambi sottoscritta;

- l'impresa cooptata dovrà rendere le dichiarazioni di cui al "Modello A" (punti a.1), a.2), a.3), a.4), a.5), a.15) e "Modello B", nonché compilare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nelle parti di pertinenza;

- l'impresa cooptata dovrà allegare copia, corredata da documento di identità di un legale rappresentante, della propria attestazione SOA in corso di validità, affinché la stazione appaltante possa verificare il rispetto della soglia percentuale massima di lavori prevista dall'art.92 comma 5 D.P.R. 207/10.

Non è necessario che l'impresa cooptata sottoscriva l'offerta tecnica e quella economica. Quanto alla garanzia provvisoria ed all'impegno di cui all'art.93, comma 8, del d.lvo 50/16, sarà sufficiente l'intestazione in capo alla Capogruppo mandataria.

CHIARIMENTO N.8

E' stato posto il seguente Quesito:

"Con riferimento alla procedura in oggetto, esaminato il disciplinare di gara, con particolare riferimento al capitolo "D. Offerta Tecnica", paragrafo "D.1 Contenuti della busta N.2", siamo richiedervi se la mancanza di uno degli elaborati progettuali costituenti il Progetto definitivo d'offerta indicati al punto (iii) costituisca motivo di esclusione dalla procedura di gara".

Al quesito è stata data la seguente Risposta:

Il punto "D-Offerta tecnica" del Disciplinare, alla lettera iii), descrive il contenuto essenziale dell'offerta tecnica che dovrà essere presentata in sede di gara, a pena di esclusione. I Concorrenti sono pertanto invitati a verificare attentamente la completezza della documentazione progettuale presentata in sede d'offerta.

CHIARIMENTO N.9

E' stato posto il seguente Quesito:

“Con riferimento alla procedura in oggetto, esaminato il capitolato speciale di appalto, con particolare riferimento all'art. 32 "DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO DA REALIZZARE", nella sezione riguardante la Stazione di monte, viene richiesto quanto segue: - un allacciamento idrico al serbatoio della rete di innevamento programmato sito al Passo dei Salati (già dotato di sistemi di pompaggio) per l'alimentazione delle nuove utenze di stazione, nonché di un serbatoio di compenso e stoccaggio del volume di minimo di 10 mc con pompa autoclave per l'alimentazione delle varie utenze civili; la linea di alimentazione dovrà essere posata al di sotto della strada servizio e dovrà essere in ghisa sferoidale cementata e bitumata esternamente con giunto a bicchiere classe di pressione nominale PN 40 e DN pari a 125 mm o superiore, del tipo compatibile con le tubazioni idriche esistenti dell'impianto di innevamento programmato. Si richiede se la linea di alimentazione possa essere realizzata in acciaio anziché in ghisa sferoidale”.

Al quesito è stata data la seguente Risposta:

Si ritiene che una proposta progettuale che preveda l'utilizzo di una tubazione in acciaio anziché in ghisa sferoidale, fra la stazione di pompaggio dell'impianto di innevamento esistente e la costruenda stazione di monte del nuovo impianto, sia ammissibile, purché vengano rispettate le caratteristiche di equivalenza in termini di qualità e funzionalità con la soluzione indicata nel capitolato speciale di appalto. Nello specifico dovrà essere garantito un diametro nominale minimo della tubazione di 125 mm e una classe di pressione minima di PN40, oltre ovviamente alla compatibilità in corrispondenza del punto di attacco con la tubazione idrica esistente; infine dovrà essere garantita una qualità equivalente in termini di protezione meccanica esterna della tubazione, di eventuale protezione catodica nei confronti delle correnti vaganti e dovrà essere fornita la certificazione della saldatura effettuata per la giunzione delle tubazioni.

Alagna, 9 dicembre 2016

Il Responsabile Unico del Procedimento

(f.to Andrea Colla)

